

**ACCORDO PER L'UTILIZZO DA PARTE DI PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO
PRESSO IL COMUNE DI MADIGNANO DA PARTE DEL COMUNE DI ROMANENGO:**

CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO

Addì 7 del mese di LUGLIO dell'anno 2025

TRA

il COMUNE DI ROMANENGO (C.F. 00325790194), con sede legale in Romanengo, Piazza Matteotti 3,

- in p.na del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, DR. FEDERICO ONETA

E

il COMUNE DI MADIGNANO (CF 00302860192.), con sede in Madignano (CR), Via Libertà 22,

- in p.na del Sindaco, legale rappresentante *pro tempore*, CAV. PIERO GUARDAVILLA

PREMESSO CHE

- che l'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, prevede che *“I Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i Consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'Amministrazione di provenienza”*;
- che, ai sensi di tale disposizione legislativa, il Comune di Romanengo, ha richiesto al Comune di Madignano di avvalersi della prestazione lavorativa della sig.ra MONICA RANCATI BORNAGHI, da impiegare a scavalco presso il proprio Ufficio Servizi Demografici per n.09 ore complessive settimanali, da svolgersi nel periodo decorrente dal 09 luglio al 30 agosto 2025, salvo un ulteriore periodo di proroga;
- che, pertanto, ai fini di sopperire all'improvvisa carenza di personale presso la propria Area Demografica, il Comune di Romanengo intende conferire formalmente apposito incarico, a scavalco e a tempo determinato, alla sig.ra RANCATI BORNAGHI, già dipendente in servizio a tempo pieno ed indeterminato (36/36), presso il Comune di Madignano, quale addetta all'Ufficio Servizi Demografici, con profilo professionale cat. C, posizione economica C1, precisando che quest'ultima svolgerà la propria prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di servizio presso il Comune di Madignano;
- che essendo la sopra citata dipendente “incardinata” alla struttura organizzativa del Comune di Madignano, lo strumento più idoneo a regolare i rapporti tra i due sia rappresentato da accordo ex art. 30 del D.LGS. 267/2000;

- che la dipendente interessata ha manifestato il consenso all'utilizzo di che trattasi;
- che si richiede pertanto la sottoscrizione di idoneo accordo che definisca gli aspetti utili per regolare il corretto utilizzo dei lavoratori;

tutto ciò premesso e consentito

tra le parti come sopra costituite

si concorda e si stipula quanto segue

art. 1) le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale del presente accordo;

art. 2) il Comune di Madignano autorizza l'assegnazione della propria dipendente, sig.ra MONICA RANCATI BORNAGHI, addetta all'Ufficio Servizi Demografici -appartenente alla categoria professionale C) e Pos. Ec. C1, a contratto a tempo indeterminato e pieno (36/36), presso il Comune di Romanengo, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della Legge 311/2004, che si avvarrà del servizio della medesima per supplire alla temporanea carenza di personale all'interno del proprio Ufficio Servizi Demografici, in attesa di una riorganizzazione definitiva dello stesso;

art.3) pertanto, il Comune di Romanengo conferisce alla sig.ra MONICA RANCATI BORNAGHI incarico, a scavalco a tempo determinato per svolgere il suo servizio presso il proprio Ufficio Servizi Demografici, per n.09 ore complessive settimanali, nel periodo decorrente dal 09 luglio al 30 agosto 2025, salvo un ulteriore periodo di proroga;

art. 4) Il rapporto di lavoro subordinato instaurando dovrà svolgersi presso il Comune di Romanengo, al di fuori dall'orario di lavoro predeterminato dal Comune di Madignano, senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro con quest'ultimo, che dovrà svolgersi a tempo pieno;

art. 5) Il trattamento economico sarà equiparato a quello applicato presso il Comune di Madignano in osservanza del CCNL vigente: nello specifico, il Comune di Romanengo provvederà all'erogazione del trattamento economico pari al costo orario di un dipendente di Cat C1, secondo i parametri del al netto degli oneri riflessi a suo carico, proporzionalmente all'utilizzazione della dipendente, sig.ra MONICA RANCATI BORNAGHI, inquadrata in categoria C, Posizione Economica C 1.Ciascun Ente curerà, inoltre, i rapporti con gli Enti Previdenziali ed Assistenziali per quanto di spettanza;

art. 6) L'accordo decorrerà dal giorno 07.07 al giorno 30.08.2025, salvo ulteriore necessità di disporre di una proroga: in ogni caso, potrà essere sciolto in qualunque momento per decisioni consensuale ovvero a richiesta di uno dei due comuni. In tale fattispecie, la cessazione decorre dalla data concordata dai soggetti sottoscrittori del presente, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo, potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, supportato da motivazioni documentate inerenti alle condizioni pattuite e comunicato ad entrambe le Amministrazioni Comunali.

In tale fattispecie la cessazione dello stesso decorre dal 15° giorno dalla formale comunicazione della dipendente. In caso di recesso di cui al precedente comma, la dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso il Comune di Madignano.

art. 7) La prestazione lavorativa resa dalla dipendente sopra citata a favore del Comune di Romanengo, secondo l'articolazione concordata, deve consentire il regolare recupero delle risorse psico-fisiche del lavoratore;

art. 8) La dipendente interessata non potrà svolgere altra attività professionale;

art. 9) Per quanto non stabilito dal presente accordo, si fa rinvio alle norme di legge contrattuali vigenti;

art. 10) Il Comune di Romanengo sosterrà i costi relativi al rimborso spese quantificate per accesso effettuato dalla sig.ra RANCATI BORNAGHI: nello specifico, trattasi di rimborso kilometrico pari ad 1/5 del valore del carburante

PER IL COMUNE DI ROMANENGO

IL SINDACO

(Dr. Federico Oneta)

PER IL COMUNE DI MADIGNANO

IL SINDACO

(Cav. Piero Guardavilla)